



COMUNE DI VALFABBRICA

06029 PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 57 DEL 06-09-2024

ORIGINALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA NEGLI APPELLI PROMOSSI DALLA CONTRIBUENTE B.P. AVVERSO ALLE SENTENZE 59/2024 (TASI 2019) E 234/2024 (IMU 2019)

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di settembre alle ore 13:00, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 8/4/2022, si è riunita, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BACOCOLI ENRICO	SINDACO	Presente videoconferenza	in
CHIAPPINI VENANZIO	VICE SINDACO	Presente videoconferenza	in
BARBERO CAMILLA	ASSESSORE	Presente videoconferenza	in
CANESCHI LORENA	ASSESSORE	Presente videoconferenza	in
MENCARELLI LUIGI	ASSESSORE	Presente videoconferenza	in

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

- con Delibera C.C. n° del ;
 modificata con Delibera n° del
 integrata con Delibera n° del
 Rettificata con Delibera n° del

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Ufficio Tributi dell'intestato Ente ha provveduto, nell'ambito della sua attività di verifica, a notificare alla signora B.P. gli avvisi di accertamento n. 1186 del 30/11/2022 relativo all'imposta TASI per l'anno 2019 e n. 269 del 19/04/2023 relativo all'imposta IMU per l'anno 2019;
- entro i termini previsti dalla legge, sono stati proposti ricorsi da parte della contribuente, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia (CGTP) avverso agli atti di accertamento di cui al punto precedente, emessi da parte di questo Comune;
- con sentenza n. 59 del 27/11/2023, depositata in data 07/03/2024 la CGTP rigettava il ricorso della contribuente relativo all'accertamento TASI 2019 n. 1186/2022 condannandola altresì al pagamento delle spese di giudizio;
- con sentenza n. 234 del 15/07/2024 depositata in data 24/07/2024 la CGTP rigettava altresì il ricorso della contribuente relativo all'accertamento IMU 2019 n. 269/2023 condannandola altresì al pagamento delle spese processuali;
- la contribuente entro i termini previsti dalla Legge provvedeva a proporre ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell'Umbria avverso alle sentenze di cui ai punti precedenti acquisiti al protocollo dell'Ente n. 7166 del 10/07/2024 (TASI 2019) e n. 8640 del 20/08/2024 (IMU 2019);

CONSIDERATO che la contribuente ha proposto molteplici ricorsi per analoghi avvisi di accertamento IMU e TASI relativi ad anni di imposta diversi;

VISTE le precedenti Sentenze in primo grado (n. 396/2021, 397/2021, 458/2023, 466/2023, 59/2024, 234/2024) e secondo grado (n. 60/2022, 61/2022, 268/2023, 269/2023) emesse in favore del Comune di Valfabbrica che hanno confermato la validità degli avvisi di accertamento in questione e l'operato degli uffici comunali;

SENTITO il riferimento il Responsabile dell'Area Finanziaria che ha rappresentato alla Giunta Comunale le ragioni tecniche atte ad evidenziare come la costituzione del Comune nei giudizi di cui è caso si renda opportuna e necessaria per sostenere la correttezza e la ragionevolezza dell'operato degli Uffici Comunali;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 il quale prevede, in materia di contenzioso tributario, che "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento";

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 50, che assorbe l'art. 36, comma 1 della Legge 142/90, il quale prevede che la rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco;

ATTESO che il Comune di Valfabbrica non dispone di un ufficio di avvocatura e che pertanto si avvale, mediante incarico esterno ad alto contenuto di

professionalità, dell'assistenza di un difensore esperto nella materia oggetto del giudizio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che con Determinazione n. 238 del 30/04/2024 è stato dato incarico al Dott. Taschini Stefano con Studio Commerciale-Tributario in Perugia, Via Canali, 23, C.F. TSCSFN85B11G478R, P.I. 03320110541, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Perugia in data 1/3/2013 al n. 1174/A, l'incarico di assistenza, rappresentanza e di difensore di codesto Ente nel contenzioso tributario innanzi alla Corte di Giustizia di I° grado di Perugia e di II° grado dell'Umbria;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Finanziaria ha evidenziato come la resistenza del Comune nei giudizi di cui è caso si renda opportuna e necessaria per sostenere la correttezza e la ragionevolezza dell'operato degli uffici Comunali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato;

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio per la tutela dei diritti, degli interessi e delle ragioni dell'Ente, come parte resistente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell'Umbria nei seguenti ricorsi promossi dalla contribuente B.P.:
 - Appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Perugia n. 59 del 27/11/2023, depositata in data 07/03/2024 relativo all'accertamento TASI 2019 n. 1186/2022;
 - Appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Perugia n. 234 del 15/07/2024 depositata in data 24/07/2024 relativo all'accertamento IMU 2019 n. 269/2023;
2. DI RICORRERE all'assistenza del Dott. Taschini Stefano, nato a Perugia l'11/02/1985, C.F.: TSCSFN85B11G478R, con Studio Commerciale-Tributario in Perugia, Via Luigi Canali n. 23, difensore esperto nella materia oggetto del giudizio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, non disponendo l'Ente di personale dipendente in possesso di idonea esperienza, come da DT. n. 238 del 30/04/2024;
3. DI DARE MANDATO al responsabile dell'area finanziaria e tributi a porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari per la difesa e rappresentanza legale dell'Ente;

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime

e palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO FINANZIARIA

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 05-09-2024

Il Responsabile del servizio
Santoni Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria

Data: 05-09-2024

Il Responsabile del servizio
Santoni Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 11-09-24 e fino al 26-09-24, Reg. n. 737, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 11-09-24

Che la presente deliberazione:

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 06-09-24.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 11-09-24